

# **NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DISCIPLINARE**

## **ART. 1 PRINCIPI GENERALI**

La responsabilità disciplinare è personale. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive della altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto.

## **ART. 2 SANZIONI DISCIPLINARI**

Agli studenti che manchino ai loro doveri scolastici secondo quanto indicato nello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola superiore sono inflitte, secondo la gravità della infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) il rimprovero verbale;
- b) l'ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe;
- c) l'ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe e comunicazione immediata alla famiglia (nel caso di minorenni);
- d) l'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni;
- e) l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni;
- f) l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con l'eventuale esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studi .

## **ART. 3 INFRAZIONI DISCIPLINARI**

Per gli studenti che tengano un comportamento negligente non frequentando regolarmente i corsi, disturbando l'ordinato svolgimento delle attività didattiche e mostrando incuria per l'ambiente scolastico si applicano le sanzioni a) e b).

Per gli studenti che non rispettino i divieti, le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate all'interno dell'Istituto si applicano la sanzione b) e nei casi più gravi la sanzione c).

Per gli studenti che vengano meno al dovere di rispetto nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, dei compagni o di persone esterne alla scuola si applica la sanzione c) e nei casi più gravi la sanzione d).

Per gli studenti che utilizzino le strutture, gli arredi, i macchinari e i sussidi didattici dell'Istituto in modo scorretto si applicano le sanzioni a) e/o b). Nel caso siano arrecati danni al patrimonio della scuola, fatto salvo l'obbligo del risarcimento, si applica la sanzione c) e nei casi più gravi o nei casi in cui il comportamento sia fonte di pericolo o danno alla salute per sé e per gli altri si applica la sanzione d).

Per gli studenti che mettano in atto o minaccino comportamenti violenti, qualora questi non assumano particolare gravità, si applica la sanzione d).

Per gli studenti che mettano in atto comportamenti riconducibili alla categoria del 'bullismo', ossia aggressioni fisiche, verbali o psicologiche, qualora non assumano particolare gravità, si applica la sanzione d).

Per gli studenti che con il loro comportamento impediscano la libertà di espressione, di pensiero, assumono atteggiamenti ispirati a concezioni razziste o discriminatorie si applica la sanzione d).

Qualora concorrano circostanze attenuanti e avuto riguardo alla precedente condotta può essere inflitta la sanzione di grado inferiore rispetto a quella stabilita.

In caso di recidiva o qualora le infrazioni assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo può essere inflitta la sanzione di grado superiore.

La sanzione e) può essere disposta quando siano stati commessi atti di violenza che ledano la dignità e il rispetto della persona umana o quando vi sia pericolo per l'incolumità della persona. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del caso.

La sanzione f) può essere disposta nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Le sanzioni di cui alle lettere d), e), f) possono essere irrogate soltanto qualora sussistano elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni di cui ai punti b); c) e d) con attività a favore della comunità scolastica (quali riassetto e sistemazione di strutture ed attrezzature; partecipazione a compiti ausiliari che potranno di volta in volta essere progettati in collaborazione con l'allievo stesso) nella seguente misura:

sanzione b) convertibile in 2 ore di attività

sanzione c) convertibile in 4 ore di attività

sanzione d) convertibile in 6 ore di attività per ogni giorno di allontanamento.

Indicativamente le ore di attività dovranno svolgersi nei pomeriggi di apertura della scuola.

L'allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità della persona. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nel periodo di allontanamento deve essere previsto per quanto possibile un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

#### **ART. 4 ORGANI COMPETENTI E PROCEDIMENTO**

Le sanzioni di cui ai punti a) e b) sono inflitte dai singoli docenti; quella di cui al punto c) è inflitta dal dirigente scolastico; quella di cui al punto d) dal Consiglio di classe. Le sanzioni di cui ai punti e) e f) sono inflitte dal Consiglio di Istituto. L'organo competente a infliggere sanzioni di un dato grado può anche infliggere quelle di grado inferiore.

Lo studente, prima di essere sottoposto alle sanzioni disciplinare di cui ai punti d), e), f), deve essere invitato ad esporre le proprie ragioni. Nel caso in cui lo studente sia minorenne saranno invitati a

presenziare anche i genitori.

Nel caso di applicabilità della sanzione di cui ai punti d), e) f) il Consiglio di classe viene convocato in via straordinaria dal dirigente scolastico con la rappresentanza di tutte le sue componenti. Almeno cinque giorni prima della riunione, lo studente e la famiglia devono essere informati dell'avvio del procedimento disciplinare e dei fatti che gli sono addebitati, con l'avviso che possono anche presentare scritti difensivi e possono presenziare alla riunione del Consiglio di classe.

Il Consiglio di classe dopo avere svolto le attività istruttorie che ritiene utili, decide sull'applicazione della sanzione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Vengono messe al voto le proposte del dirigente o di chi lo sostituisce; l'eventuale astensione è considerata voto contrario.

## **ART. 5 IMPUGNAZIONI**

Ove il Consiglio di classe abbia deliberato la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, ai sensi dell'art. 328 comma 4 del decreto legislativo 297/94.

Contro le sanzioni di cui ai punti a) b) c) è ammesso ricorso da parte dello studente interessato, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia dell'Istituto.

## **ART 6 DANNEGGIAMENTI E ATTI VANDALICI; COMPORTAMENTI SCORRETTI IMPUTABILI ALL'INTERA CLASSE**

Nel rispetto del principio generale di cui all'Art.1, anche nel caso di danneggiamenti, atti vandalici ecc., la responsabilità disciplinare è individuale. I responsabili degli atti dovranno rifondere la scuola dei danni arrecati. Qualora non sia possibile accertare le responsabilità individuali non potrà essere applicata alcuna sanzione. Tuttavia, in caso di danni rilevanti o di comportamenti gravemente scorretti, i consigli di classe escluderanno la classe o le classi da viaggi di istruzione e iniziative che comportino l'uscita dai locali della scuola, in quanto non sussistono i presupposti per un ordinato svolgimento delle attività previste. In questo caso i docenti avranno cura di evitare danni agli apprendimenti e al processo formativo adottando le più opportune modalità didattiche.

## **ART. 7 ORGANO DI GARANZIA**

L'organo di garanzia di cui all'art. 2, c. 1 del DPR 235/2007 è designato dal Consiglio di istituto ed è formato da un rappresentante degli studenti, un rappresentante dei genitori e due rappresentanti dei docenti designati dal consiglio di istituto.

## **ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento è in vigore a tempo indeterminato e potrà essere modificata in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato.

Il presente regolamento sarà affisso all'albo della scuola. Una copia verrà affissa in ogni aula. I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti.

Per quanto non è espressamente previsto all'interno del presente regolamento, si fa riferimento al DPR. 249/98, al DPR 235/07 e alle norme in essi citate.